

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, CASOLI, FRANZA, MURMURA,
PERUGINI, ACONE, TRIPODI, MESORACA, ALBERTI e GUIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1991

Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, lo Stato italiano ha inteso esprimere una doverosa solidarietà nei confronti di chi abbia subito lesioni ovvero nei confronti delle famiglie di chi abbia perduto la vita in conseguenza di azioni o operazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico, oppure in conseguenza di azioni criminose di stampo mafioso.

La previsione di elargizioni di carattere economico per le vittime di questi fenomeni gravemente destabilizzanti dell'ordine democratico e nello stesso tempo crudelmente e drammaticamente vivi nel tessuto

sociale italiano, risponde ad un disegno di grande civiltà; questo stesso disegno è alla base della previsione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 302 del 1990, che estende i benefici in discorso agli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. Tale estensione però riguarda solo «i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1», cioè i fatti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Ne risulta una disparità di trattamento a scapito delle vittime della criminalità mafiosa. Per queste ultime infatti i benefici economici potrebbero applicarsi solo per gli eventi successivi all'entrata in vigore della legge, non già per quelli pregressi.

La discriminazione risulta tanto più inspiegabile tenuto conto di due fattori: da un lato la piena omologazione ed equiparazione tra le due ipotesi criminose sancita durante i lavori preparatori della legge n. 302 del 1990; dall'altro l'attuale drammatica recrudescenza del fenomeno mafioso che, nelle regioni meridionali, ha fatto registrare negli ultimi anni un numero altissimo di vittime spesso innocenti o cadute nel generoso adempimento del proprio dovere. Di fronte ad una crescita costante di delitti di mafia spietati e crudeli, risponde pienamente a criteri di equità e giustizia l'estensione dell'efficacia retroattiva di cui la legge è dotata *ex* articolo 12 anche agli eventi di cui al comma 2

dell'articolo 1, cioè ai fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di stampo mafioso.

Il presente disegno di legge intende appunto sancire tale estensione, assicurando un adeguato ristoro economico anche a coloro che, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 302 del 1990, siano stati vittime di eventi delittuosi commessi dalla criminalità organizzata.

In considerazione dell'importanza dell'intervento statale riparatorio nei confronti delle vittime della mafia, quale doveroso atto di solidarietà e civiltà, nonché delle ragioni di equità e giustizia che il presente disegno di legge intende soddisfare, se ne raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano, per i fatti contemplati dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge, relativamente agli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1969.

2. Si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302; il termine di due anni previsto per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I benefici di cui al comma 1 sono erogati agli aventi diritto in due ratei, a carico degli esercizi 1991 e 1992, pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

Art. 2.

1. All'onere relativo all'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, si provvede a carico dello stanziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.